

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ☒
comune.casteldario@libero.it

Protocollo

Spedita

COPIA

Numero 18

Codice Ente 10832

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI – DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE PER L' ANNO 2004.

L' anno **DUEMILAQUATTRO**, addì **CINQUE** del mese di **MARZO** , ore **13,00**, a seguito di regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale, all' appello risultano:

	P.	A.
LIGABO' Giampiero	x	
FONTANA Massimiliano	x	
BINCO Edo	x	
BRUN MARIA Regina		x
ROSSIGNOLI Vinicio	x	
	4	1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Angela de CHIRICO.

Il Dr. Giampiero LIGABO', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato.

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 ✉
comune.casteldario@libero.it

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con propria deliberazione n. 02 del 16.01.2003, esecutiva, veniva determinata per l'anno 2003 l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura:
 - del 6,5 (seivirgolacinque) per mille;
 - del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze, per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune
 - del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati,
 - del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;
 - 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili

e stabilita la detrazione di € 156,60 (euro centocinquantasei/00) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare;

- che l'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23.12.1996, n. 662 e dall'art. 10 del D.L. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, dispone che l'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo e che deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite;
- che l'art. 4 – comma 1 – del Decreto Legge 08.08.1996, n. 437, convertito con Legge 24.10.1996, n. 556, prevede la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 ☒
comune.casteldario@libero.it

- che l'art. 1 - comma 5 - della Legge 449 del 27.12.1997 conferisce ai Comuni la possibilità di fissare aliquote agevolate dell'ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico e che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;

DATO ATTO che l'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23.12.1996, n. 662 prevede che, a decorrere dall'anno 1997, con la deliberazione per la determinazione dell'aliquota, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l'importo di € 103,29 (L. 200.000) di detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere elevato fino a € 258,23 (L. 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO, infine, che l'art. 58, comma 3, D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 stabilisce, che limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detta detrazione può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 (lire 500.000) e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità e che in tal caso il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

RITENUTO di avvalersi anche per l'anno 2004 della facoltà dell'aumento della detrazione per abitazione principale e di fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, facoltà stabilita dall'art. 1 - comma 5 - della Legge 449 del 27.12.1997, al fine di incentivare il recupero degli immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

VISTO l'art. 21 – comma 1 – del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con deliberazioni: C.C. n. 102/23.11.1998, n. 126/18.12.1999 e n. 9/26.02.2001, esecutive, che fissa l'aliquota del 4 (quattro) per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, per un periodo massimo di tre anni, ai sensi dell'art. 8 – comma 1 – secondo periodo, del D.Lgs. 504/1992, come modificato dalla legge 662/1996;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dove si stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ☒
comune.casteldario@libero.it

dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, fissata al 31 dicembre dall'art. 151 – comma 1 – decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che il Decreto 23.12.2003 del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha differito al 31 marzo 2004 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2004 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATO l'art. 42 – 2° comma – lett. f) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

RITENUTA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi;

RITENUTO di stabilire l'aliquota ordinaria del 6,5 (seivirgolacinque) per mille;

RITENUTO di stabilire l'aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille esclusivamente per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23.12.1996, n. 662 e dall'art. 10 del D.L. 669/1996, convertito nella legge 30/1997;

RITENUTO di stabilire l'aliquota del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;

RITENUTO di stabilire l'aliquota del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dalla legge n. 662/96 e come previsto dall'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 ☎ (0376) 661036 ☒
comune.casteldario@libero.it

DATO ATTO che la determinazione delle aliquote suddette si impone per far fronte agli impegni di spesa dovuti agli ammortamenti dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche e alla necessità di garantire almeno il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, nonché di perseguire costantemente l'obiettivo di erogare maggiori servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza;

RITENUTO di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23.12.1996, n. 662 all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di € 156,00 (centocinquantesi/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTA la Legge 289/2002;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento per l' I.C.I.;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell' ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell' art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, allegato al presente atto;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di stabilire, per i motivi descritti in premessa, che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sia applicata da questo Comune, per l'anno 2004, con l'aliquota del 6,5 (seivirgolacinque) per mille, in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23.12.1996, n. 662 e dall'art. 10 del D.L. 669/1996, convertito nella legge 30/1997;

COMUNE DI CASTEL D'ARIO

PROVINCIA DI MANTOVA

☒ Corso G. Garibaldi, 54 - 46033 Castel d'Ario (MN) ☎ (0376) 660140 📠 (0376) 661036 ☒
comune.casteldario@libero.it

2. di stabilire, per l'anno 2004, l'aliquota del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e pertinenze per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune;
3. di stabilire, per l'anno 2004, l'aliquota del 7 (sette) per mille per gli alloggi non locati e l'aliquota del 3 (tre) per mille, per tre anni, per le case inagibili e inabitabili di cui si intende procedere al riattamento;
4. di stabilire l'aliquota del 4 (quattro) per mille, per un periodo massimo di tre anni, ai sensi del 1° comma dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92, così come modificato dalla legge n. 662/96 e come previsto dall'art. 21 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione di immobili,
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23.12.1996, n. 662 all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione di € 156,00 (euro centocinquantasei/00), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
6. di motivare le scelte suddette, puntando anche su una capillare lotta all'evasione fiscale, che sta già dando ottimi risultati, per far fronte agli impegni di spesa, dovuti agli ammortamenti dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche e alla necessità di assicurare il mantenimento del livello attuale dei servizi, nonché di perseguire costantemente l'obiettivo di erogare maggiori servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza;
7. di trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
8. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri di cui all'art. 49 – comma 1 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000, come specificato in premessa;
9. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000.